

## *Sentenza Commissariale 19 - 27 agosto 1932*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emessa la seguente sentenza nella causa vertente tra il comune di Montefiascone in persona del Podestà prof. Comm. Marino Lazzari, rappresentato dall'avvocato Selvaggi Giovanni con procura in data 19 febbraio 1928 atti notaro Donati di Montefiascone, contro:

1) Mecali Antonio fu Costantino e consorti di lite (*omissis*), tutti rappresentati dall'avv. Coccia Gino, con mandato 13 maggio 1928, atti notaro Granati di Montefiascone;

2) Mocini Salvatore, fu Pietro rappresentato dall'avv. Jacopini Tommaso con procura notaro Donati in data 17 marzo 1928.

3) Principe don Filippo Andrea Doria Panfili fu Alfonso, rappresentato dall'avv. Giuseppe e dal prof. Avv. Gaetano Grisostomi, con mandato 18 maggio 1928 notaro Buttaoni;

4) Bartoli Augusto e Tropé Antonio rappresentati il primo con procura 18 aprile 1929 atti Donati, il secondo con delega in calce alla citazione dell'avv. Fabio e Vincenzo Ludovisi, domiciliati elettivamente presso gli stessi in Roma Lungotevere Mellini 10;

5) Cooperativa reduci di guerra di Montefiascone e Cooperativa di S. Francesco di Montefiascone, rappresentati dall'avv. Bartoleschi Adolfo, il primo con procura atti Donati 9 maggio 1928 ed il secondo con procura 13 maggio 1928 atti Donati;

6) Rossetto Giuseppe rappresentato dall'avv. Guido fioroni, e dal prof. Grisostomi con procura 19 agosto 1929 notaro Donati e 8 maggio stesso notaro di Montefiascone;

7) Rossetto Pietro rappresentato dall'avv. Aristotile Marini con procura 19 giugno 1929 notar donati, e dall'avv. Prof. Grisostomi con procura 8 maggio 1929 atti notaro Donati; nonché Bellacima Antonio e Giuseppe, fu Salvatore (*omissis*) e 117 consorti di lite, tutti residenti in Montefiascone convenuti contumaci.

Il Commissario osserva che la Commenda dei SS. Giovanni e Vittore, consistente in un vasto tenimento di terre, appartenne da tempo antichissimo all'ordine Gerosolimitano e fece forse parte dapprima del territorio di Viterbo; ma una bolla Pontificia del 1376 l'assegnò a quello di Montefiascone. Sembra che essa abbia avuto in seguito, da Pio IV, giurisdizione separata, la quale solea essere esercitata, per delegazione, dal Vicario del Vescovo della Diocesi. Nel 1761, tra il comune di Montefiascone e l'ordine Gerosolimitano, sorse lite appunto in ordine alla giurisdizione della Commenda; ma dagli atti esibiti non risulta quale esito essa ebbe.

Nel 1811 la tenuta della Commenda passò alla casa Doria; con atto del 29 giugno 1919 il Principe Filippo Andrea Doria Pamphili la vendette a Luigi Donati, Giuseppe Rosetto e Pietro Rosetto i quali in seguito la frazionarono, rivedendola in lotti a molte persone. Un giorno prima di quella vendita, con citazione cioè del 28 giugno 1919, il comune di Montefiascone aveva contenuto il principe Doria davanti la Giunta di arbitri di Viterbo, chiedendo l'accertamento degli usi civici di legnare, fidare, seminare e cacciare e la reintegra dei cittadini nel possesso di cotesti usi. Non risulta che in quel giudizio siano stati emessi provvedimenti della Giunta di Arbitri. Nella denuncia, di cui ora si farà cenno, il Comune espose che la procedura era rimasta sospesa per trattative di bonario componimento. La sentenza, che, secondo l'odierna affermazione della difesa del Comune, avrebbe accordato l'esercizio provvisorio della semina, non è stata prodotta, né trovasene alcuna traccia fra le carte della soppressa Giunta di arbitri esistenti nell'archivio del Commissariato.

Dopo la pubblicazione del decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, e precisamente addì 31 gennaio 1926, il Sindaco di Montefiascone denunciò i seguenti usi civici: legnatico per legna dolce, secca o morta o caduta per infortunio; diritto di pascere e fidare; diritto di semina con corrisposta e con la prestanza del seme; diritto di cacciare. Fu allora nominato un istruttore in persona dell'ing. Giunio Amadei, che presentò una prima relazione, nella quale espone come vari documenti rendessero attendibile la pretesa del Comune: principalmente con atto di concordia del 15 gennaio

1565 tra la comunità di Montefiascone e il Commendator dell'epoca, Annibal Caro. Con una seconda relazione indicò l'estensione (ha. 1629,4410) e i confini della Commenda all'epoca dell'acquisto di Casa Doria; disse che la coltura prevalente era stata il bosco di querce e cerri, ma oltre trenta anni era avvenuto in gran parte il disboscamento con il consenso dell'Autorità forestale, sicché ormai prevalevano la coltura seminativa e la vigna; fece l'elenco dei possessori, quali risultavano dopo il frazionamento compiuto dai Sigg. Donati e Rosetto.

Con ricorso del 16 marzo 1928 il Podestà di Montefiascone chiese che la citazione di tutti gli interessati per pubblici proclami, che fu autorizzata con decreto dell'11 aprile dello stesso anno. La citazione fu eseguita regolarmente e ripetuta per i non comparsi; dopo molti differimenti, furono prese dalle parti comparse le conclusioni sopra trascritte.

Osserva che il Principe Doria Pamphili non possiede più le terre della Commenda ed il Comune non ha più interesse a mantenerlo in causa; nulla difatti ha opposto alla domanda del Principe di esser messo fuori lite. Questa domanda può quindi accogliersi.

Osserva in merito che nel 1563 agitavasi controversia tra la comunità di Montefiascone e Annibal Caro, e a quell'epoca titolare della Commenda, per i diritti pretesi dalla popolazione sulla tenuta. Sta in rapporto a questa contesa un documento, che contiene un'informazione sui diritti, di cui la popolazione intendeva godere. Ivi si espone che per antica consuetudine gli uomini di Montefiascone potevano coltivare, col peso di una determinata corrisposta, le terre della Commenda; potevano pure pascere e legnare. E' cenno ancora della trasformazione di alcune norme in uso circa danni dati dal bestiame. Fu deferito l'esame delle questioni al Cardinale Ranuccio Farnese come amichevole compositore e fu stipulato un atto di concordia addì 15 gennaio 1565, con il quale si fissarono anzitutto delle regole in ordine al risarcimento dei danni dati, stabilendosi tra l'altro che le relative controversie sarebbero state decise dal Vicario del Vescovo di Montefiascone.

Fu detto poi che sarebbero rimaste ferme le locazioni di terre già concesse dal commendatario; ma le altre terre si sarebbero date agli uomini di Montefiascone con la corrisposta di una soma per soma e il Commendatore avrebbe fatto le fide il primo novembre di ogni anno con facoltà ad ogni aratro di legnare a legna morta con una bestia. Al quale proposito è opportuno avvertire che in Montefiascone si chiama fida, non solo la concessione di pascoli mercé pagamento di una certa tassa, ma anche l'annuale concessione di terre, che facevasi dalla Commenda per la coltura, come risulta dal complesso dei documenti e in modo particolarmente chiaro dai Cabrei degli anni 1762 e 1763 esibiti dai signori Rosetto. Fu infine dichiarato che gli uomini di Montefiascone avrebbero potuto andare a caccia di quaglie e di palombe da ghianda per tutto il territorio della Commenda, eccettuata quella parte di cui il Commendatore aveva fatta riserva per sé; ma non avrebbero potuto cacciare animali grossi, salvo che ne avessero ottenuto licenza dal Commendatore. La concordia ebbe esecuzione, non senza però che si rinnovasse, di tanto in tanto, qualche contrasto. Risulta che nel 1661 fu incaricata una deputazione di comunicarla al nuovo Commendatore cardinale Aldobrandini, pregandolo di mantenerla inalterata.

Osserva che il Comune, pur fondandosi sulla concordia, non si attiene sempre nelle sue domande, ai limiti da essa stabiliti.

D'altra parte la difesa Rosetto impugna l'atto, deducendo che esso è nullo perché non consentito, né approvato dalle competenti autorità dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Sta in fatto che la concordia fu ratificata dal Consiglio civico di Montefiascone addì 29 gennaio 1565; ma non risulta che sia stata autorizzata dall'Autorità centrale dell'Ordine o da essa approvata. Risulta invece che nel sopra ricordato giudizio attinente alla controversia della giurisdizione, la concordia del 1565 fu opposta all'ordine Gerosolimitano, perché con essa si erano deferiti al Vicario del Vescovo di Montefiascone i giudizi sul danno dato; ma l'Ordine eccepì la nullità dell'atto per lo stesso motivo oggi addotto dalla difesa dei convenuti. E in verità i Commendatori non erano che semplici amministratori dei beni delle Commende, ed era ad essi proibito dagli statuti di obbligare in qualsiasi modo i beni e le pensioni di cui potevano essere gravati, dichiarandosi radicalmente nullo tutto ciò che fosse stato fatto contro il divieto. Or l'atto del 1565 nacque da una convenzione sia che la concordia voglia considerarsi come un lodo del cardinale Farnese autorizzato e accettato

dalle parti, sia che voglia considerarsi come una proposta cui le parti aderiscono, e fu stipulato infatti con promessa di ratifica

La nullità dunque sussiste e, secondo il principio comunemente ammesso può essere dedotta anche dagli aventi causa a titolo particolare quali nella specie sono i convenuti rispetto alla Commenda, in quanto ciò occorra per la difesa dei loro diritti; né varrebbe a sanare la nullità l'estensione data all'atto dai successivi Commendatori, i quali erano incapaci di ratificarlo come di consentirlo.

Osserva che per la ritenuta nullità dell'atto di concordia non viene a mancare la prova degli usi civici a favore della popolazione di Montefiascone la prova degli usi civici a favore della popolazione di Montefiascone e la stessa concordia se non può avere l'efficacia come titolo è pure un fatto assai rilevante.

Una serie di deliberazioni del Consiglio civico dal 1492 al 1552, si fece eco dei lamenti della popolazione per gli ostacoli che l'amministrazione della Commenda o i suoi cessionari approvano all'esercizio dei consueti usi di semina, pascolo e legnatico.

L'*informazione* del 1563 parla dell'antica consuetudine di lavorare nelle terre della Commenda senza che potessero farsi bandite, all'infuori di quella per i suoi aratori.

Essa accenna all'epoca, in cui solevansi le fide, e al diritto di legnatico che potevano esercitare gli affidati.

Il Commendatore. nel 1564, scrivendo al cardinale Farnese, mentre dichiarava di avere concesso terre al *quarto*, aggiungeva di essere pronto a dare la fida delle rimanenti secondo il solito. E l'atto di concordia si riferisce anch'esso alla vetusta consuetudine, dove infatti esso parla della corrisposta per la semina, si richiama alla misura di Montefiascone "solita a pagarsi finora", e dove ammette la facoltà di legnare, dice: "come è stato solito sin qui".

Dopo la concordia l'esercizio degli usi continuò. Ne sono prova le proteste fatte dalla comunità ogni qual volta si pretese di fare innovazioni. L'ultimo degli atti esibiti non ha data; ma dal suo stesso testo è dimostrato posteriore al 1800. Esso è un reclamo al Papa contro alcune disposizioni del Commendatore Rispoli, che avevano già provocato delle deliberazioni consigliari.

Negli atti del giudizio possessorio, dibattutosi nel 1759 tra l'affittuario della tenuta e un certo Giacomo Trippone, si ha ricordo del sistema delle fide ai coltivatori, le quali *distribuivansi* il giorno di S. Andrea per la corrisposta solita di un rubbio a rubbio. Un altro giudizio ha pure riferimento all'esercizio dei diritti in esame. Quello agitatosi nel 1762 tra l'affittuario Pietro Cernitore e Pietro Antonio Paoletto *affidatus pro terrenis colendis et belluis pascendis*, il quale pretendeva che il pascolo degli asinelli, per antica consuetudine fosse esente da fida, ma ebbe torto.

Uno dei cabrei prodotti, quello del 1762, ricorda, sebbene genericamente, che i Commendatori, dando in affitto il territorio della Commenda rispettavano i diritti del popolo.

Il cabreo infine del 1763, che indica la tariffa solita per la fida del pascolo e numero approssimativo delle bestie che annualmente affidavansi, dice che i Commendatori potevano mandare a pascere i loro animali insieme con quelli degli affidati, e chiama privilegio quello attribuito ai Commendatori di avere, dal 4 di settembre al 3 di marzo una bandita per il loro uso esclusivo, dalle quali espressioni facilmente si intuisce che il dare la fida consideravasi come un obbligo e non come un semplice atto di libera disposizione.

Tutti questi elementi non consentono di disconoscere l'esistenza dei diritti di semina e pascolo a favore dell'intera popolazione di Montefiascone. Ben è vero che nella tenuta di della Commenda stanziava un gruppo di contadini chiamati *vassalli*, nei cabrei mentre non risulta né si sostiene, che alcun vincolo feudale legasse la comunità di Montefiascone all'Ordine Gerosolimitano; ma non per questo possono limitarsi gli usi civici ai soli pochi abitatori della Commenda, posto dagli atti indubbiamente rilevasi essersi da tempo immemorabile reclamati ed esercitati gli usi dell'intera popolazione. Non è necessario accertare le ragioni storiche, da cui trasse origine questa generale consuetudine, la quale cosa riuscirebbe impossibile allo stato degli atti esibiti.

Il pascolo importava l'obbligo del pagamento della fida ed esercitavasi in promiscuità col proprietario; Contro questa promiscuità il Comune non protestò mai, mentre protestò sempre contro la pretesa di fare bandite, che difatti non sembra giustificata. I signori Rosetto eccepiscono che sarebbero stati sottratti agli usi civici i terreni già dati in locazione dal Commendatore prima della concordia; ma questa difesa è inattendibile. Gli uomini di Montefiascone lottarono appunto per impedire al Commendatore di locare le terre a suo piacimento, e in sostanza fu riconosciuto il diritto ch'essi avevano goduto in precedenza, quando si impedì al Commendatore di continuare a locare terre; il mantenimento delle locazioni già fatte fu una transazione, che i signori Rosetto non possono invocare mentre sostengono la nullità della concordia del 1565, e d'altra parte nulla dice che si trattasse di locazioni perpetue o *ad longum tempus* e che esse siano di fatto perdurate.

Deve riconoscersi pure il diritto di legnatico; ma esso è limitato alla legna morta ed è limitato pure rispetto alle persone degli utenti ed alle modalità d'esercizio, poiché esso appartiene solo agli affidati per la coltura delle terre, che per il trasporto della legna non possono adoperare più di una bestia ad aratro. La concordia del 1565, nel fissare dentro tali limiti il legnatico, diceva esser ciò conforme alla consuetudine anteriore. Nei medesimi limiti l'avevano mantenuto i custodi della Commenda, come rilevasi dall'atto conciliare del 19 gennaio 1522. Il cabreo del 1763 poté dire che la legna morta della selva apparteneva al Commendatore, che la vendeva in quanto ché il limitato uso di cui si è fatto cenno non esauriva la legna esistente. Nella questione infine dibattutasi col Commendatore Rispoli, si pretese soltanto di mantenere il possesso del diritto di fare legna morta (deliberazione del 21 dicembre 1794).

L'informazione del 1563 al diritto di legna morta aggiunge quello di avere "li altri legnami de aratro"; ma quest'ultima aggiunta non trova conferma in altri atti, e di fronte all'esplicito riferimento all'uso anteriore, che si legge nell'atto di concordia, ed al limitato reclamo del 1479 non può essere accettata.

Osserva che dall'uso della caccia trovasi menzione, per la prima volta, nell'atto di concordia del 1565, ma non può dubitarsi che trattasi anche qui di una consuetudine preesistente, poiché in codesto atto è cenno di una riserva già fatta dal Commendatore per uso proprio. Quando il Commendatore Rispoli volle vietare la caccia, il consiglio civico reclamò l'osservanza della concordia, come rilevasi dalle deliberazioni del 16 settembre 1792 e 21 dicembre 1794 e la Congregazione del Buon Governo autorizzò la lite in prima istanza, purché si fosse imposta una tassa speciale agli interessati, per sostenerla. Si può dunque ammettere l'esistenza di un uso di cacciare le quaglie e le palombe da ghianda, mancando qualsiasi prova di un'estensione maggiore dell'uso. Titolo costitutivo non esiste, tanto più che l'atto del 1565 non potrebbe per le ragioni suesposte considerarsi come un titolo efficace, ed il caso quindi è governato dall'art. 4, ultima parte della legge 16 giugno 1927, non dall'art. 9 del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332.

E' superfluo quindi rilevare che, ancor quando si trattasse di uso compensabile, la liquidazione non potrebbe avvenire, se non si avverasse la condizione prevista dal citato art. 9, il che non risulta affatto.

Osserva che, secondo la difesa del Comune, alcuni degli usi in questione, debbono considerarsi come utili; ma in mancanza di una prova qualsiasi che essi abbiano in modo prevalente carattere e scopo d'industria, debbono considerarsi invece come essenziali.

Osserva che gli accertamenti fatti dall'istruttore Amadei non sono completi ai fini della liquidazione, specialmente in rapporto alla necessità di esaminare se debba esplicitarsi l'art. 7 della legge 1927, nella sua prima o nella seconda parte.

Occorre qui avvertire che eccessiva è la pretesa del Comune di non tener conto di frazionamenti avvenuti nella proprietà delle terre dopo il 28 giugno 1919, giorno in cui fu introdotta la lite innanzi alla Giunta d'Arbitri. Basta riflettere che quel giudizio riguardava il solo accertamento degli usi civici, non potendo essa comprendere l'affrancazione, poiché le affrancazioni erano state sospese dalla legge 8 marzo 1908, n. 76, e sarebbe assurdo pensare che

simile giudizio potesse vietare a tempo indefinito il frazionamento dei fondi con danno anche dell'economia sociale.

Devesi inoltre rilevare che il Comune non ha interesse a che si indaghi quale fosse la zona boschiva all'epoca in cui la Commenda fu acquistata dalla Casa Doria, come si è pur ventilato, perché dove il bosco fu tolto per rendere le terre coltivabili, cessa l'uso del legnatico, ma vi si estese contemporaneamente quello di semina, che prima del disboscamento, non avrebbe potuto esplicarsi.

Ciò premesso a completamento della relazione Amadei, occorre ordinare una perizia che descriva lo stato delle terre e distingua queste in categorie, per meglio determinare l'efficienza dei vari usi riconosciuti e per avere gli elementi necessari all'applicazione delle norme di legge sulla liquidazione.

Osserva infine che, nei rapporti tra il Comune e il principe Doria messo fuori lite, le spese possono compensarsi; nel resto è opportuno riservarle, salvo l'obbligo del Comune di anticipare le spese di perizia come per legge (art. 39 legge 16 giugno 1927, n. 1766).

*P.Q.M.*

il Commissario, dichiarata la contumacia delle parti non costitutesi in giudizio, statuisce come segue:

Mette fuori causa il principe Doria Pamphili.

*DICHIARA* accertati a favore della popolazione di Montefiascone i seguenti usi civici essenziali sul tenimento della Commenda: a) sulle terre seminate il diritto di semina con corrisposta fissa; b) sulle terre boschive ed anche sulle altre terre boschive, il diritto di far legna morta esercitabile dagli affidati per la coltura delle terre con una sola bestia da soma per aratro.

Dichiara che l'uso, spettante ai naturali di Montefiascone, di cacciare nelle terre della Commenda quaglie e palombi da ghianda, è compreso tra le consuetudini indicate dall'ultima parte dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Nomina a perito il geometra Benedetto Speranza da Capranica (Viterbo) il quale, identificate le terre, distinguerà quelle che hanno ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie; quelle che nello stato attuale di divisione costituiscono piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie; quelle che, non rientrando nelle due precedenti categorie, potranno essere divise a norma dell'art.5 della legge 16 giugno 1927 o affrancate a favore della popolazione a norma della seconda parte dell'art.7 della legge stessa, con particolari indicazione delle zone tuttora boschive e di quelle seminate e pascolive.

Accorda al perito il termine di giorni 120 dalla notificazione di questa decisione per il deposito, nella segreteria del Commissariato, della sua relazione la quale sarà corredata di tipi di planimetrici e sarà giurata nell'atto di deposito.

Dichiara compensate le spese del giudizio nei rapporti tra il Comune e il principe Doria Pamphili. Riserva nel resto i provvedimenti sulle spese, facendo però obbligo al comune di Montefiascone di anticipare le spese di perizia.

Roma, li 19 agosto 1932-X.

*Il R. Commissario: P. BARCELLONA*

*Il Segretario: A. RICCELLI*

*La presente sentenza è stata letta e pubblicata all'udienza del 27 agosto 1932-X. Il Segretario: A. RICCELLI. Registrata a Roma, il 30 agosto 1932-X, volume 529, n. 2897, Atti giudiziari. – Esatte L. 10,10 dal Segretario. Il procuratore Superiore: PUGNO*